



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

## **DELIBERA N. 126/14/CSP**

**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ ITALIA TV S.R.L.  
(SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE GALAXY TV)  
PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEGLI ARTT.  
5-TER, COMMI 1, 2 E 3 E 3, COMMA 2 DELLA DELIBERA N. 538/01/CSP E  
SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI  
(CONTESTAZIONE N. 28/14/DISM/PROC. 2590/ZD)**

## **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 28 novembre 2014;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo unico della radiotelevisione”*, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 recante *“Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”* e, in particolare, l'art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante *“Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”*, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante *“Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44”*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante *“Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 32/14/CONS;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, recante *“Regolamento in materia di procedure sanzionatorie”* e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante *“Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite”*;

VISTO l'atto di contestazione - cont. n. 28/14/DISM - PROC. 2590/ZD – datato 31 luglio 2014 e notificato in data 1° agosto 2014 alla società Italia TV S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale Galaxy TV.

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

**1. Fatto e Contestazione**

Con atto della Direzione Servizi Media di questa Autorità ha contestato – cont. 28/14/DISM - PROC. 2590/ZD – datato 31 luglio 2014 e notificato in data 1° agosto 2014 è stata contestata alla società Italia TV S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale Galaxy TV la violazione della disposizione contenuta negli artt. 5-ter commi 1, 2 e 3 e 3, comma 2 della delibera n. 538/01/CSP nel corso della trasmissione della programmazione televisiva del giorno 14 marzo 2013; in particolare, dalle ore 07.01.58 alle ore 15.59.59 e dalle ore 20.00.03 alle ore 20.30.39, dalle ore 22.30.54 alle ore 23.00.40 e dalle ore 23.02.01 alle ore 23.59.59 sono state trasmesse televendite di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto caratterizzate dalla presenza in sovrappressione sullo schermo televisivo di numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo con codice 899; nel corso della trasmissione delle predette televendite i conduttori hanno dispensato ai telespettatori *“consigli sul gioco del lotto nonché combinazioni vincenti di numeri da giocare al lotto...”* e, tra l'altro, affermano *“c'ho la sicurezza e la certezza per quello che vedo, Napoli sarà vincente sabato sera, sarà una grande festa..”*, *“andremo a vincere al sicuro al 100%...”*, mentre sono comparse sullo schermo televisivo scritte del tipo *“il mio consiglio personale per una previsione sensazionale ....”*, *“una giocata che potrebbe farci sognare; giocata da sogno; 90 il numero più amato; un regalo per tutti”*, *“ambo vincente”*, *“ambo fatale”*; inoltre, nel corso della trasmissione delle televendite in questione non è stata inserita in sovrappressione la scritta *“televendita”*.

**2. Deduzioni della società**

La predetta società non ha presentato scritti difensivi, né ha chiesto di essere ascoltata in ordine agli addebiti contestati.

**3. Valutazioni dell'Autorità**

Ad esito dell'istruttoria svolta risulta che la società Italia TV S.r.l. è incorsa nella violazione dell'art. 5-ter, commi 1, 2 e 3 della delibera n. 538/01/CSP, che fa divieto ai servizi di media audiovisivi di trasmettere televendite di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto tra le ore 7.00 e le ore 23.00 (comma 1), di trarre in inganno il pubblico per mezzo di esagerazioni sul contenuto e sugli effetti dei servizi offerti, di mostrare in sovrappressione o comunque di indurre ad utilizzare numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo (comma 3), in quanto ha trasmesso in fascia oraria non consentita televendite del tipo vietato dalle disposizioni menzionate, traendo in inganno il pubblico per mezzo di esagerazioni sul contenuto e sugli effetti del

servizio offerto e mostrando numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo.

Ad esito dell'istruttoria svolta risulta che la società Italia TV S.r.l. è incorsa nella violazione dell'art. 3, comma 2 della delibera n. 538/01/CSP, che fa divieto ai servizi di media audiovisivi di trasmettere televendite, senza inserire sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, la scritta "*televendita*" nel corso della trasmissione delle televendite stesse, in quanto ha trasmesso televendite di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto senza la presenza in sovrappressione della scritta "*televendita*";

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (euro venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell' art. 51, comma 1, lett. c) e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO, per le ragioni precise, di dover determinare la sanzione per la singola violazione contestata nella misura di due volte e mezzo il minimo edittale della sanzione pari ad euro 2.582,50 (duemilacinquecentottantadue/50) al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

**A. Gravità della violazione**

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di entità media, in quanto a fronte della rilevazione di non isolati episodi di violazione delle disposizioni normative sopra specificate, tali da comportare significativi effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori più vulnerabili psicologicamente, occorre considerare che l'ambito locale della diffusione delle televendite sopra descritte coincide con un bacino di utenza ridotto rispetto a quello proprio dei servizi di media audiovisivi in ambito nazionale;

**B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione**

La società non ha dichiarato o documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento in tal senso.

**C. Personalità dell'agente**

La società, per natura e funzioni svolte, in quanto titolare di autorizzazione alla diffusione televisiva in ambito locale risulta essere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

**D. Condizioni economiche dell'agente**

Le stesse, in considerazione del fatturato in possesso dell'Informativa Economica di Sistema realizzato dalla società Italia TV S.r.l. nell'esercizio di bilancio 2012 pari ad euro 604.415,00 risultano tali da consentire l'applicazione della sanzione pecunaria come sopra determinata.

VISTO l'art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689, secondo cui *“salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo”*;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni contestate con atto n. 28 /14/DISM - PROC. 2590/ZD nella misura del triplo del minimo edittale previsto per la singola violazione più grave pari ad euro 2.582,50 (duemilacinquecentottantadue/50) aumentata a due volte e mezzo pari ad euro 6.456,50 (seimilaquattrocentocinquantasei/50) secondo il principio del cumulo giuridico delle sanzioni di cui all'articolo 8 della legge 24 novembre 1981 n. 689;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità;

#### **ACCERTA**

che la società Italia TV S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale Galaxy TV – codice fiscale 03293920983 - con sede legale in Brescia (BS) Quartiere Primo Maggio n. 8, ha violato le disposizioni contenute negli artt. 5-ter, commi 1, 2 e 3 e 3, comma 2 della delibera n. 538/01/CSP, per aver trasmesso, in fascia oraria non consentita, televendite di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto tra le ore 7.00 e le ore 23.00, mostrando sullo schermo televisivo numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo e traendo in inganno il pubblico per mezzo di esagerazioni sul contenuto e sugli effetti dei servizi offerti senza la presenza in sovrappipressione della scritta *“televendita”*.

#### **ORDINA**

alla predetta società di pagare la sanzione amministrativa di euro 6.456,50 (seimilaquattrocentocinquantasei/50) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione della disposizione contenuta negli artt. 5-ter, commi 1, 2 e 3 e 3, comma 2 della delibera n. 538/01/CSP, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005.

#### **INGIUNGE**

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale *“Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera*

*n. 126/14/CSP* ”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 126/14/CSP* ”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 28 novembre 2014

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Francesco Sclafani